

Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione di una Piattaforma specializzata per il trattamento dei rifiuti industriali da ubicarsi in provincia di Taranto nei territori dei Comuni di Statte e Taranto e precisamente in località La Riccia, presentata dalla Società SMARIN S.p.A. con sede in Taranto, via Umbria 163/A, in data 6 settembre 1996, perfezionata con le pubblicazioni in data 27 settembre 1996;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente in data 25.8.1997, ritrasmessa in data 23.10.1997;

VISTA la nota della Regione Puglia pervenuta il 12 settembre 1997 con cui si fa presente che *"attese le difficoltà da parte dell' apposito gruppo di lavoro nel proporre alla Giunta le valutazioni idonee a consentire l'espressione del parere regionale, non ritenendo di poter ulteriormente procrastinare le procedure relative al parere di che trattasi considerato il lasso di tempo già trascorso"*, di aver deliberato *"di rinviare, per tutte le considerazioni espresse in narrativa, ogni valutazione in merito allo studio di compatibilità ambientale presentato dalla SMARIN S.p.A. per la realizzazione del progetto relativo ad una piattaforma specializzata per il trattamento dei rifiuti industriali in Taranto, al Ministero dell'Ambiente..."*

VISTE le note degli Uffici Regionali, Settore Smaltimento Rifiuti e Settore Sanità, rispettivamente del 10 dicembre 1996 e del 13 maggio 1997 che in relazione all' "intervento attuativo della programmazione regionale in materia di smaltimento di rifiuti industriali" in quanto specificatamente riferito all'intervento previsto dal "Programma regionale di emergenza rifiuti industriali" adottato dal Consiglio regionale ed inserito nel Programma Operativo Plurifondo Puglia 1994/1999, mettono in rilievo che il S.I.A. presenta pesanti carenze di informazione ed evidenziano tra l'altro *"la contemporanea presenza/previsione di diversi impianti (realizzati e/o approvati),*

MPW
CD
AR D

pubblici e privati"; la relazione, a cura del dirigente dell'Ufficio Igiene Ambientale – Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Assessorato Sanità della Regione Puglia considerava tra l'altro che "lo Studio si presenta estremamente carente relativamente alla valutazione della componente salute nella analisi di impatto ambientale" e che "dai dati forniti dal Ministero della Sanità e della Organizzazione mondiale della Sanità è stato evidenziato un incremento significativo delle patologie tumorali sicuramente rapportabili alle condizioni ambientali fortemente degradate";

VISTA la nota prot. n. ST/410/7186 del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 marzo 2000 pervenuta in data 13 aprile 2000, nella quale si riferisce che la Soprintendenza per Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia "ha espresso alcune perplessità relativamente all'ubicazione prescelta per l'impianto che risulta inserito all'interno di una fascia di territorio caratterizzata dalla presenza di antiche masserie... In particolare la Soprintendenza ha segnalato che a poca distanza dagli impianti in progetto è ubicata la masseria La Riccia, considerata 'uno degli esempi più interessanti e meglio conservati di architettura rurale nel territorio di Taranto' ed ha evidenziato l'assenza nel progetto e nello studio di impatto di alcuna ipotesi di sistemazione esterna, a meno di una generica indicazione circa la messa a dimora di alberature stradali, atta a mitigare l'impatto visivo prodotto dall'impianto sia rispetto alla presenza sopra segnalata che rispetto alle altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della 431/1985"; il Ministero per i beni e le attività culturali nella nota sopra citata riporta inoltre il parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia che "ha fatto presente che le aree individuate per la localizzazione delle opere previste dal progetto ricadono nella chora (territorio) settentrionale dell'antica città di Taranto"; a seguito del sopralluogo del 24 febbraio 1999 la citata Soprintendenza ha ribadito le proprie perplessità, e con nota del 26 aprile 1999 lo stesso Ministero ha chiesto alla SMARIN che "venisse prodotto un'elaborato progettuale, concernente le misure di mitigazione dell'impatto ambientale provocato dall'impianto in oggetto nei riguardi delle aree vincolate e in particolare della fascia di territorio caratterizzata dalla presenza delle masserie"; infine "considerato che la Soc. SMARIN S.p.A. non ha ottemperato a quanto sopra richiesto non consentendo, in particolare, alla Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia di valutare il rischio dell'impatto visivo prodotto dall'impianto sia rispetto alla presenza delle antiche masserie, testimonianze superstiti dell'originario assetto agricolo, che alle altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo 490/1999, esprime parere contrario in ordine alla predetta richiesta della SMARIN S.p.A. di pronuncia di compatibilità ambientale";

VISTO il parere n. 329 formulato in data 30.7.1999 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da SMARIN S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione di un complesso polifunzionale di smaltimento costituito dalla copresenza di diversi impianti quali:

- sezione di ricevimento rifiuti e controllo analitico, sezione di prestoccaggio e classificazione in grado di accogliere circa 198.000 t/a;



Il Ministro dell'Ambiente

- impianto chimico-fisico, con potenzialità di trattamento di 30.000 t/a di rifiuti liquidi di cui 270 di tipo organico e 29.730 di tipo inorganico;
- impianto di inertizzazione, con potenzialità di trattamento di 50.000 t/a;
- impianto di termodistruzione, con potenzialità di trattamento di 30.000 t/a;
- discarica controllata di II categoria tipo B di 1.000.000 m³;
- discarica controllata di II categoria tipo C di 650.000 m³;
- la potenzialità complessiva della Piattaforma è stimata in circa 200.000 t/a di rifiuti in entrata, suddivisi tra i singoli trattamenti previsti con una potenzialità di smaltimento in discarica di 147.000 m³/a; l'esaurimento delle discariche, nella configurazione volumetrica di progetto, è previsto in 10 anni;

osservato che

- l'area interessata dal progetto, denominata Masseria La Riccia ha una estensione di circa 227.000 m² di cui 77.000 m² destinati agli impianti tecnologici e 150.000 m² alle discariche ed è ubicata lungo la strada provinciale n.119 che divide i due appezzamenti ed è in parte confinata dalla ferrovia Martina Franca - Taranto; detta area è sita in prossimità degli stabilimenti dell'ILVA ed è attigua alla grande area industriale della città di Taranto; l'area degli impianti tecnologici e l'area delle discariche verrebbero collegate tramite un sottopasso della strada provinciale ed un cavalcavia sulla ferrovia; gli agglomerati urbani più prossimi, oltre a quello principale rappresentato dalla città di Taranto, sono Statte (circa 5 km), Crispiano (circa 10 km), Montemesola (circa 11 km);
- quanto alla conformità alla strumentazione urbanistico-territoriale:
 - il sito di insediamento è parzialmente interessato da una fascia di tutela (ambito C) per la presenza di un tratturo il *Regio tratturello tarantino* che attraversa centralmente l'area;
 - per quanto riguarda in particolare gli aspetti di tutela archeologica ed architettonica, pur non essendo l'area direttamente interessata da vincoli di tale natura, nelle immediate vicinanze (circa 600 m) è presente un bene tutelato costituito dalla masseria S.Teresa (oltre alla masseria La Riccia già segnalata dal parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali);
 - l'area di insediamento della piattaforma, nella parte orientale, confina con il Fosso della Felicia che, pur non essendo oggetto di specifica tutela, rappresenta l'unico debole elemento morfologico della idrografia superficiale;
 - il sito di insediamento, secondo il vigente Piano Regolatore è, per la parte ricadente nel Comune di Statte, destinato a zona di verde agricolo di tipo B(A5) e, per la parte ricadente nel Comune di Taranto, destinato a fascia verde di rispetto della zona industriale;
- l'area di Taranto è stata dichiarata Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990;
- la più aggiornata analisi della situazione ambientale, comprensiva anche della tematica della produzione e dello smaltimento dei rifiuti industriali, è fornita dagli *Elaborati tecnici (Enea)* del *Piano di Disinquinamento e per il Risanamento del territorio della Provincia di Taranto* redatto dal Ministero dell'Ambiente e approvato con DPR del 23.4.1998;
 - nella Carta di Copertura del Suolo riportata nei suddetti Elaborati tecnici le zone classificate "superfici naturali non vegetate e cave" si riscontrano per lo più nel Comune di Statte,

MDV
TA HD

concentrate a Nord dell'area industriale di Taranto, dove insiste l'area indicata per la realizzazione della piattaforma sia per gli impianti tecnologici che per le discariche;

- nella Carta del Degrado del Territorio di cui alla medesima documentazione viene sintetizzata la situazione complessiva dell'area nella quale sono rappresentate le localizzazioni delle attività di cava (12 cave attive, 2 non attive), delle discariche per RSU e Rifiuti Industriali, la maggior parte delle quali realizzate in ex cave (in attività 6, abusive 3, esaurite 6).
- la Carta Aggiornamento Censimento Siti Contaminati, predisposta dal Comune di Statte per l'O.P.C.M. N.2776/98 (Dichiarazione dello Stato di Emergenza) conferma la particolare situazione territoriale del Comune di Statte che ricade nell'area già dichiarata ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale;

- relativamente alla pianificazione di Settore:

- il Proponente colloca la propria proposta nell' ambito del Programma Operativo Plurifondo del *Piano Triennale di Tutela Ambientale '94-'96*, della Regione Puglia, e specificatamente nella Sottomisura 7.3.3.-P.O.P. 1994-1999 "*Piattaforma Smaltimento Rifiuti Industriali*"; detta Sottomisura 7.3.3, approvata dalla Regione nel 1995, derivando direttamente dal Programma di Emergenza di cui all'art. 7 della legge 475/88, adottato dal Consiglio regionale con atto 5 dicembre 1990, ed espressamente richiamato, definiva le caratteristiche tecniche e dimensionali di una o più linee della Piattaforma:

- chiariflocculazione	10.000	m ³ /anno
- inertizzazione	50.000	m ³ /anno
- termodistruzioni	15.000	m ³ /anno
- laboratorio analisi	50	campioni/giorno
- stoccaggio di fusti	15.000	m ³ /anno

- in precedenza, nel luglio 1994, la SMARIN quale Concessionario della Provincia, nella "*Relazione finalizzata all'individuazione di un sito sul quale realizzare una piattaforma per il trattamento dei rifiuti industriali della Provincia di Taranto*", aveva quantificato la capacità della discarica 2B, prevista dal Piano regionale in un'area di cava preesistente, in 400.000 m³, da realizzarsi in due lotti ed un eventuale aumento della capacità, in funzione delle produzioni della piattaforma;

- a seguito dell'approvazione della citata Sottomisura 7.3.3 del P.O.P. 1996, la Giunta Provinciale ha affidato alla Società SMARIN S.p.A. l'incarico di provvedere allo svolgimento di tutte le attività necessarie ed opportune, propedeutiche alla presentazione da parte della Provincia di Taranto della richiesta di finanziamento per la realizzazione della "*Piattaforma di Smaltimento Rifiuti Industriali*", individuata dalla suddetta Sottomisura 7.3.3.;

valutato che

riguardo al quadro di riferimento programmatico,

considerato che:

- a fronte del dimensionamento degli impianti programmati dalla Sottomisura 7.3.3 il progetto della Piattaforma sviluppato dalla SMARIN prevede una potenzialità nettamente superiore per tutte le sezioni dell'impianto, fatta eccezione che per la sezione di inertizzazione;
- la piattaforma è stata progettata per lo stoccaggio e lo smaltimento di circa 198.000 ton/anno di rifiuti industriali prodotti nella provincia di Taranto, così classificabili:
 - Rifiuti speciali, non tossici e nocivi 78.000 ton/anno



Il Ministro dell'Ambiente

- Rifiuti tossici e nocivi 118.000 ton/anno
- Rifiuti urbani pericolosi 2.000 ton/anno
- si prevede che tali rifiuti siano così smaltiti nei seguenti impianti della piattaforma:


Sezione di ricevimento rifiuti	198.000 t/a
Stoccaggio e classificazione	4.000 t/a
Termodistruzione	30.000 t/a
Chimico-fisico	30.000 t/a
Inertizzazione	50.000 t/a
Discarica controllata II B (Piano 1990)	Volumetria totale 1.000.000 m ³ (35.800 t/a)
Discarica controllata II C	Volumetria totale 650.000 m ³ (54.500 t/a)

- a fronte di una potenzialità di smaltimento complessiva prevista dalla Misura 7.3.3 di 75.000 t/a, la Piattaforma SMARIN propone una potenzialità complessiva di 198.000 t/a, superiore quindi di 123.000 t/a (+ 164%); la Smarin propone altresì due discariche (II B e II C) per una potenzialità complessiva di 1.650.000 m³, a fronte di una discarica II B con capacità precedentemente dimensionata in 400.000 m³;

- relativamente all'analisi del progetto in funzione della natura dei servizi offerti:
 - il Proponente assume a base delle caratteristiche progettuali e dimensionali dell'opera, le stime previsionali di produzione dei rifiuti industriali nella Regione Puglia e nella Provincia di Taranto, in base alle quali la Regione ha elaborato il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali del 1988;
 - nel SIA si assume che il 70% dei rifiuti speciali e tossico-nocivi prodotti nella Provincia di Taranto viene smaltito all'interno degli impianti di produzione dell'area, mentre il restante 30% (pari a circa 810.000 t/a) non trova adeguata collocazione; la piattaforma in questione, con le potenzialità adottate tratterebbe circa il 25% (198.000 t/a) di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti nella Provincia di Taranto;
 - l'analisi più aggiornata riferita ad un anno tipo, il 1994, della produzione e dello smaltimento dei rifiuti industriali è fornita dai citati Elaborati tecnici dell'Enea per il Piano di Disinquinamento e per il Risanamento per l'area di Taranto, già dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale; la caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti è stata basata sui dati regionali e provinciali del 1990 e 1991, sull'indagine diretta presso le industrie, sulla ricognizione delle dichiarazioni di cui alla legge 475/88 per la realizzazione del Carasto Regionale Rifiuti estesa anche ai maggiori smaltitori;
 - sulla base della documentazione esaminata, le stime elaborate dalla Regione (1988), dalla Provincia (1991), e dall'ENEA (1994) sulla produzione dei rifiuti, appaiono disomogenee e quindi solo parzialmente confrontabili; i parametri di dimensionamento assunti per la Piattaforma non appaiono comunque coerenti con tali stime, anche in considerazione dell'aumentata capacità di smaltimento di rifiuti industriali nell'area provinciale conseguente alla realizzazione degli impianti di smaltimento da parte dell'ILVA;

- valutato che il progetto presentato dalla SMARIN S.p.A., oltre ad essere discordante con la Sottomisura 7.3.3, come del resto evidenziato anche dalla Reg. Puglia - Ass. ambiente -

MRU
AS 10



Settore Ecologia nella nota (prot. N.9650 del 31.12.1997) nella quale si rileva che "la potenzialità impiantistica è sensibilmente superiore a quella prevista dal Programma di emergenza rifiuti industriali e dalla Sottomisura 7.3.3", risulta sovradimensionato rispetto al bacino di utenza assunto dal Proponente stesso come riferimento programmatico e progettuale;

- in relazione alla possibilità del conferimento alla Piattaforma di rifiuti provenienti dal restante territorio regionale, o "dall'esterno", cui il SIA fa limitati accenni, non essendo stati prodotti né un'analisi delle tipologie di rifiuti e dei possibili flussi, né, in sede di stima degli impatti, considerate le possibili conseguenze sull'ambiente di tali conferimenti (traffico, inquinamento, rumore) né indicate specifiche scelte progettuali conseguenti a tali conferimenti, non si hanno i necessari elementi per giustificare il predetto sovradimensionamento;

sotto il profilo del quadro di riferimento programmatico si ritiene che:

- il progetto in valutazione è solo nominalmente coerente con gli strumenti programmatici di settore ed in particolare dalla Misura 7.3.3 del P.O.P.1994-1996 a cui il Proponente si richiama; si discosta sostanzialmente sia sotto il profilo delle potenzialità delle singole sezioni impiantistiche della Piattaforma che sono notevolmente potenziate che sotto il profilo dell'impegno finanziario previsto dal Piano Regionale di risanamento citato;
- il progetto in esame ricade all'interno di un'area fortemente degradata e oggetto di interventi di risanamento ambientale, come evidenziato anche dalle altre Amministrazioni competenti in materia di VIA e dalle Osservazioni del pubblico;

riguardo al quadro di riferimento progettuale.

considerato che, sulla base dei dati tecnici e gestionali dell'impianto di trattamento chimico-fisico, dell'impianto di trattamento di inertizzazione, dell'impianto di trattamento di termocombustione, e delle due discariche, una di II categoria tipo B, l'altra di II categoria tipo C, si rilevano sostanziali carenze progettuali suscettibili di tradursi in rischio di impatti ambientali allo stato non quantificabili; in particolare:

1) relativamente all'impianto chimico-fisico:

- il Proponente dichiara "di garantire comunque, e in ogni condizione di alimentazione, scarichi idrici conformi ai valori limite della tab. "C" della legge 319/76 e successive modifiche", senza indicare le condizioni operative che assicurino il conseguimento di tali valori; in particolare, per nessuna delle linee di trattamento vengono forniti i volumi e le caratteristiche delle acque inviate alla chiariflocculazione, di modo che non si ha alcuna possibilità di verificare previamente le modalità e l'efficacia dei trattamenti e degli smaltimenti;
- negli "schemi di flusso" manca un bilancio di massa delle acque in ingresso (provenienti dalle singole linee di trattamento, dalle vasche di raccolta, dai serbatoi di accumulo dei percolati, dalla convergenza degli scarichi provenienti da altre sezioni dell'intero impianto) e dei reflui finali scaricati all'esterno e di quelli riutilizzati all'interno della piattaforma; l'omissione non è irrilevante in quanto, sulla base del dimensionamento dei bacini di chiariflocculazione e dei dati di approvvigionamento delle acque industriali, le portate complessive in gioco possono variare da circa 100 a 480 m³/giorno;
- non viene indicata la modalità per la gestione differenziata dei recapiti finali delle acque reflue ipotizzati nel progetto (Fosso della Felicia, riutilizzo interno, recapito a idoneo impianto di trattamento esterno o allontanamento in fognatura);

MMW
CD
AR



Il Ministro dell'Ambiente

- non viene specificato come i reflui vengano addotti al Fosso la Felicia, che, tra l'altro, data la permeabilità dei suoli, è privo di acqua per gran parte dell'anno;

si ritiene che, per l'impianto chimico-fisico si rilevano sostanziali carenze nel governo dei processi coinvolti ed elementi di criticità gestionali suscettibili di tradursi in rischio di impatti ambientali allo stato non quantificabili;

2) considerato che, relativamente all'impianto di inertizzazione:

- premesso che la impostazione di un trattamento di inertizzazione, ai fini dell'affidabilità per l'ambiente e la salute pubblica dello smaltimento finale, deve tenere conto delle interazioni chimico-fisiche tra elementi tossici contenuti nel rifiuto e matrice di contenimento, si rileva che nel progetto in esame:
 - sono ipotizzati trattamenti preliminari di miscelazione e diluizione reciproca dei rifiuti non direttamente avviabili alla inertizzazione, che sono, di regola, vietate ai sensi dell'art. 9 del Decreto Leg.vo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - a fronte della vasta gamma di rifiuti trattabili, non sono esplicitati gli specifici processi chimico-fisici di adsorbimento ed incapsulamento delle sostanze tossiche presenti nei rifiuti sottoposti a trattamento né precisati i meccanismi di indurimento della miscela ad opera di cemento e materiale pozzolanico (ceneri leggere o polveri da combustione);
 - non sono indicate le modalità gestionali del materiale inertizzato che assicurino la affidabilità del successivo smaltimento finale;


valutato che da quanto esposto consegue come elemento di criticità del progetto che la verifica dell'efficacia del processo di solidificazione può essere realizzata solamente a posteriori, con il rischio, peraltro non affrontato dal Proponente, di insuccesso del trattamento, si ritiene che:

- le vaghe e contraddittorie informazioni fornite sul processo e sulle modalità gestionali non consentano di verificare il conseguimento degli obiettivi dichiarati e, soprattutto, la efficacia del processo di inertizzazione sotto lo specifico profilo della affidabilità per l'ambiente e la salute pubblica dello smaltimento finale dei rifiuti pericolosi;
- il processo di inertizzazione proposto sia in evidente contrasto con il divieto previsto dall'art. 9 del D.L.vo 22/97 in quanto non viene dimostrato che la miscelazione dei rifiuti viene fatta in vista di uno smaltimento senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente;

3) considerato che, relativamente alle discariche 2B e 2C, sono emerse le seguenti carenze progettuali:

- non vengono forniti elementi quantitativi e qualitativi dei volumi dei diversi flussi (*percolati, acque meteoriche o bianche*) da trattare o da disperdere; il sistema di drenaggio differenziato a fondo discarica per acque bianche e per acque di percolazione non è affidabile in quanto non si può escludere la possibilità di contaminazione delle acque drenate da settori non ancora impegnati dai rifiuti;
- non sono predefiniti i criteri di gestione per la fase di trattamento del percolato essendo lasciate aperte più soluzioni, compresa quella del trasferimento con autobotti ad altro impianto peraltro

MDV
AD AD



- non individuato; il progetto non prevede inoltre un programma di gestione del percolato proveniente dai diversi settori dopo la sistemazione finale delle discariche;
- per le discariche 2C, la Deliberazione del C.I. 27 Luglio 1984 vieta esplicitamente l'ubicazione "in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme carsiche superficiali" e la zona prescelta è caratterizzata da diffuso carsismo;
 - l'impermeabilizzazione prevista nel progetto non risponde ai requisiti minimi indicati nella citata Deliberazione;

si ritiene che il progetto delle discariche non è sufficiente a superare le non adeguate caratteristiche del sito, con riferimento alla alta permeabilità delle rocce e dei giacimenti, ai fini dell'insediamento di tale tipo di impianto: considerate la profondità di scavo (40 m dal p.c.) e la pendenza delle pareti, si sarebbe dovuta effettuare una verifica di stabilità dei versanti, necessaria anche per i rilevati di contenimento a valle delle discariche;

riguardo al quadro di riferimento ambientale

considerato che

1) relativamente alle emissioni in atmosfera dell'impianto di termocombustione:

- il Proponente non ha condotto una analisi approfondita e sistematica della situazione relativa alla distribuzione e l'accumulo di microinquinanti (metalli pesanti e organici persistenti) *ex ante* e all'impatto aggiuntivo dell'opera proposta in merito alla deposizione al suolo e successiva migrazione e accumulo di microinquinanti nelle diverse componenti ambientali e nei diversi recettori, ma si limita ad affermare che comunque l'impatto sarà molto limitato e quindi del tutto trascurabile;
- quanto all'impatto aggiuntivo sulla qualità dell'aria determinato dalle emissioni dell'impianto di termocombustione della piattaforma, il SIA ha considerato la dispersione sul breve periodo limitatamente a un'area quadrata di lato 2 km con al centro la piattaforma e ha valutato le concentrazioni mediate su tempi dell'ordine delle decine di minuti fino ad un'ora; tale dominio di calcolo è stato ritenuto non sufficiente per cui è stato richiesto al Proponente di fornire una integrazione che considerasse ambiti spaziali più ampi e quindi più significativi dal punto di vista dell'ambito territoriale su cui si dispiega l'impatto;
- le integrazioni fornite, riguardanti una sperimentazione avente ad oggetto il mercurio e il cadmio, sempre su breve periodo, hanno messo in evidenza che, in condizioni di instabilità, il picco cade a breve distanza (qualche centinaio di metri), con una rapidissima diminuzione delle concentrazioni a distanze maggiori dal punto di emissione, e che, in condizioni di neutralità e, ancor di più, di stabilità dell'aria, la concentrazione presenta picchi meno pronunciati ma si presenta più uniforme in ambiti spaziali molto più vasti;
- nessuna analisi viene invece fornita per quanto riguarda la deposizione e l'accumulo dei citati microinquinanti come di altri, nonostante le esplicite richieste fatte in merito, sia per iscritte che durante gli incontri avuti;
- per quanto riguarda i macroinquinanti, il Proponente asserisce che, a causa del nuovo impianto "il massimo incremento percentuale di SO₂ si osserverebbe a Statte e risulterebbe pari a 6,55%, mentre per il biossido d'azoto (NO₂) la percentuale salirebbe al 20,77% e si riscontrerebbe mediamente in Tamburi laddove si osserverebbe un incremento delle polveri pari all'1,62%"; in ogni caso, il Proponente non specifica la modalità di stima e/o di misura, il tempo di mediazione

HOW
AS/R



Il Ministro dell' Ambiente

dei valori stimati e/o misurati con cui viene effettuato il raffronto delle concentrazioni né a localizzazione su mappa dei punti di misura;


- niente si dice, né nel SIA né nelle integrazioni pervenute, in relazione ai possibili itinerari e quindi alle possibili origini - destinazioni degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; tale informazione, che doveva essere desunta sulla base di un'analisi della domanda e dell'offerta che non è stata effettuata dal Proponente, avrebbe consentito di stimare l'ambito spaziale (provinciale, regionale, sovraregionale, nazionale) entro il quale si dispiegano l'impatto relativo alle emissioni, gli impatti aggiuntivi, i rischi incidentali; il Proponente afferma nelle integrazioni, senza però fornire analisi di dettaglio, che "il contributo di emissioni dagli autoveicoli è stato valutato ininfluente perché di limitatissima incidenza";

in conclusione, nonostante le reiterate richieste di chiarimenti e di integrazioni sia per iscritto che per le vie brevi durante le riunioni istruttorie, non sono state fornite informazioni ed analisi adeguate atte a dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento proposto; tale carenza assume particolare rilievo anche in considerazione dell'elevata criticità dell'area in esame, che come è noto è ad elevato rischio di crisi ambientale;

2) considerato che, relativamente alle componenti dell'ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

- il SIA nel Quadro di Riferimento Ambientale, al fine delle stime dei possibili impatti dovuti all'interazione tra la piattaforma polifunzionale e le caratteristiche del sito, analizza il territorio circostante relativamente all'ambiente idrico nelle componenti dell'idrografia superficiale e profonda, alle caratteristiche geomorfologiche e alle componenti biocenologiche; il SIA riscontra che le caratteristiche del sito non hanno posto particolari possibili condizionamenti alla progettazione sia delle opere previste per gli impianti che per le opere previste per le discariche;
- il Proponente non ha esaminato i rischi potenziali e gli impatti aggiuntivi derivanti dall'opera proposta in merito alla deposizione al suolo dei microinquinanti, della loro successiva migrazione e accumulo al suolo, nonché i successivi processi di trasmissione nelle acque, nei vegetali e quindi il loro inserimento nelle catene alimentari e nei diversi recettori, come era stato richiesto;
- in relazione alla preponderanza nel suolo e sottosuolo di litotipi permeabili che determina una notevole infiltrazione delle acque meteoriche e la scarsità, già evidenziata, del deflusso superficiale, il Proponente non ha esaminato le conseguenze dello scarico diretto, peraltro quantitativamente non precisato, delle acque reflue, anche se rispondenti alla tabella A della L. 319/76, dalla piattaforma nel Fosso la Felicia; tale stima andava anche considerata in rapporto allo stato siccitoso dell'area per la maggior parte dell'anno e all'approfondimento dello scarico in relazione alle caratteristiche di permeabilità dei suoli, che rendono facilmente inquinabili le acque di falda come dimostrato dalle analisi sui campioni raccolti, a - 27 m, dai pozzi profondi;
- il Proponente non analizza altresì il rischio di impatto sulle falde e acque profonde dei pozzi asperdenti previsti nel sistema di allontanamento delle acque dalle discariche;
- la realizzazione delle due discariche in avvallamento, per una volumetria complessiva di 1.650.000 m³, prevede l'escavazione in un'area già fortemente degradata anche a causa della intensa attività estrattiva; tale nuova opera rappresenta quindi un ulteriore contributo al degrado dell'area per la quale sono invece programmati interventi di recupero;
- dal proponente non sono state approfondite, ai fini della procedura di valutazione, soluzioni alternative di realizzazione di discariche in cave esistenti; del resto, tale opportunità era stata evidenziata anche nel corso dell'istruttoria regionale del 1996, svolta dal settore Ecologia della

MAN
AS
FR



Regione, durante la quale si era eccetto che "gli impianti di discarica non sono realizzati in area di cava preesistente, ma prevedono lo scavo di oltre 1.000.000 di m³ di roccia / terreno";

si ritiene in conclusione, riguardo al quadro di riferimento ambientale, ed in particolare alle caratteristiche dell'idrografia superficiale e profonda, alle caratteristiche di degrado dell'area e del paesaggio, che:

- le tipologie di dispersione e di allontanamento dei reflui liquidi dalla piattaforma siano tali da rappresentare un rischio di inquinamento delle acque profonde e comunque non siano tali da garantirne la non contaminazione, considerato anche che il Proponente non definisce mai con esattezza, a fronte di una esigenza idrica davvero notevole di 120.000 m³/a, le quantità volumetriche degli effluenti, la loro reale destinazione finale, le loro caratteristiche qualitative;
- lo scavo delle discariche rappresenti un sicuro e grave impatto aggiuntivo al degrado dell'area e al paesaggio;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, con particolare riguardo:

- al sovradimensionamento delle potenzialità dell'impianto rispetto alla programmazione regionale che è alla base della Sottomisura 7.3.3 del P.O.P. 1996, non sufficientemente supportato dai dati disponibili relativi alla produzione dei rifiuti;
- alle carenze progettuali e gestionali riscontrate negli impianti chimico-fisico, di inertizzazione e delle discariche, suscettibili di tradursi in rischio di impatti ambientali allo stato non quantificabili,
- al degrado complessivo in cui versa l'area già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, che risulterebbe ulteriormente aggravato dalle pressioni che deriverebbero dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto sulle componenti ambientali, con particolare riferimento al suolo ed al paesaggio, all'inquinamento delle falde, ed all'inquinamento dell'atmosfera;

PRESO ATTO che

sono pervenute, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata, le osservazioni del Comune di Statte (TA) redatte dal responsabile dell'Ufficio Ecologia del Comune ed approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 224 del 29.10.1996, in adempimento dell'indirizzo votato dal Consiglio comunale, con delibera n. 21 del 28.10.1996, di "*opporsi in tutte le forme ritenute opportune alla costruzione della piattaforma di rifiuti industriali e tossico-nocivi della S.p.A. SMARIN, da ubicarsi in Statte con discariche da costruirsi nell'area confinante il Comune di Statte, di richiedere al Ministero dell'ambiente ed Ministero per i Beni e le Attività Culturali di pronunciarsi negativamente rispetto la compatibilità ambientale della piattaforma,...* di incaricare il Sindaco al fine di fornire le opportune controdeduzioni in sede di opposizione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale"; in sintesi il Comune di Statte si oppone all'insediamento della piattaforma in quanto:

- a) in contrasto con la normativa urbanistica vigente;



Il Ministro dell'Ambiente

- b) sul territorio comunale vi è una significativa ed alta concentrazione di impianti produttivi, di stoccaggio, di trattamento e di discarica per rifiuti sia urbani che speciali e tossico-nocivi, che comportano una pressione ambientale elevata di cui lo Studio non ha tenuto conto;
- c) una elevata attività di estrazione ha determinato e continua a determinare un degrado ambientale e paesaggistico profondo che richiede un onere economico non sostenibile dal solo Comune per il ripristino;
- d) il Comune di Statte è stato dichiarato Area ad Elevato rischio di Crisi Ambientale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990, essendo stati accertati danni sulla salute umana a causa dell'alta concentrazione e della vicinanza con i maggiori insediamenti produttivi dell'area industriale di Taranto;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di una Piattaforma specializzata per il trattamento dei rifiuti industriali da ubicarsi in provincia di Taranto nei territori dei Comuni di Statte e di Taranto - località La Riccia - presentata dalla Società SMARIN S.p.A.


DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato a SMARIN S.p.A. ed alla Regione Puglia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**



La presente copia fotostatica Com-
posta di N. 6 fogli è conforme
al suo originale.

Roma, li 09-06-2000 *Duge*